

permetto di richiamare l'attenzione su questo punto, poichè, in sede di norme di esecuzione, si potrebbe stabilire che, quando le parti lo richiedano, si possa far luogo alla registrazione immediata dell'atto, sotto la condizione risolutiva che, ove non venga concesso il beneficio, la registrazione divenga inefficace. Oppure si potrebbe anche concedere, sempre quando lo richiedano le parti, una registrazione definitiva, salvo la condizione che le medesime siano poi tenute a corrispondere la tassa ridotta o quella normale a seconda dell'esito del giudizio di stima.

Vedrà l'onorevole Ministro delle finanze se potrà concedere questa registrazione condizionata, soggetta cioè a una condizione risolutiva, oppure la registrazione definitiva, in base alla presentazione del compromesso o dell'atto di trapasso, salvo ad esigere la tassa a procedura ultimata; o se, per maggiore cautela, intenda richiedere il versamento dell'importo della registrazione a titolo di deposito, salvo liberarlo nel caso in cui, ricorrendo i requisiti previsti dal decreto, si abbia diritto di fruire della tassa ridotta. Questa seconda soluzione è meno favorevole ai fini che si propone il decreto, ma, nella sua saggezza, certamente l'on. Ministro delle finanze potrà apprezzare la necessità, in un modo o nell'altro, di togliere un elemento di incertezza che verrebbe a diminuire grandemente l'efficacia pratica del provvedimento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Giunta del Bilancio è d'accordo?

OLIVETTI, *della Giunta del Bilancio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OLIVETTI, *della Giunta del Bilancio*. Semplicemente, come membro della Giunta del Bilancio, vorrei chiedere all'onorevole Bianchini una spiegazione.

Il camerata Bianchini ha richiamato l'attenzione della Camera sulla situazione transitoria che sarebbe la conseguenza di un atto non registrato e non registrabile. Ora convengo anch'io che questa situazione incerta dal punto di vista giuridico, non debba esistere; però non credo che si possa adottare il rimedio di addivenire ad una registrazione provvisoria, destinata a cadere se l'esenzione non viene concessa, come mi pare che il camerata Bianchini abbia proposto. Io credo che a una registrazione condizionata possa addivenirsi alla sola condizione che, se l'esenzione non viene concessa, si dovrà pagare la tassa di registro. Non vedo la possibilità di

registrare un atto, cioè di dargli una data certa, e magari anche di trascriverlo, quando poi registrazione e trascrizione debbano cadere per la mancata concessione dell'esenzione.

Sono, dunque, d'accordo col camerata Bianchini nella necessità di trovare un sistema giuridico che affidi tanto il venditore, quanto il compratore; ma non sono d'accordo nel trovare un sistema giuridico che dia luogo a delle incertezze maggiori di quelle che si volevano eliminare.

Faccio quindi la proposta che la registrazione avvenga senza pagamento di tasse. La tassa sarà poi dovuta, nella misura stabilita dalle vigenti leggi o da questa, secondo il responso della Commissione.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. La questione proposta dai camerati Bianchini e Olivetti sarà esaminata e le eventuali disposizioni occorrenti saranno date in sede di norme integrative previste dal decreto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

MARCUCCI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, concernente agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Costituzione del Comune di Sant'Eufemia, in provincia di Catanzaro. (*Stampato* n. 390-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

La Commissione propone, all'articolo 1º, di aggiungere al nome di « Sant'Eufemia » il nome di « Lamezia ».

Il Governo accetta questo emendamento?